SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 621)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, VITALE Antonio, DELLA PORTA, BARBI e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1977

Ordinamento delle Camere di commercio e dell'economia

Onorevoli Senatori. — Tra i « principi fondamentali » della nostra Costituzione, quello che attribuisce la sovranità al popolo, insieme a quello che proclama il diritto dei cittadini a partecipare alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, assume un significato particolare nei contronti dell'ordinamento regionale in via di completa attuazione, poichè tale ordinamento rende concreti e più validi i suddetti principi.

Il concetto di partecipazione alla vita del Paese di tutti i cittadini, trova una nuova dimensione nello Stato a base regionale, con l'avvento del quale si è registrato un nuovo tipo di divisione di poteri che supera il quadro tradizionale di ripartizione delle attribuzioni e funzioni tra organismi e apparati pubblici ed ha investito la dialettica dei rapporti tra comunità nazionale e comunità locali, sia tradizionali che di nuova aggregazione (comprensori, eccetera).

Il problema di procedere, quindi, al riassetto dei poteri locali, alla luce delle novità introdotte dall'ordinamento regionale, non presenta un mero valore amministrativo, ma acquista, al contrario, un'importanza politica e sociale in quanto si tratta di portare avanti quella trasformazione dello Stato da burocratico a popolare, momento centrale dell'attuazione dei principi costituzionali del pluralismo e della partecipazione.

La tematica del riordino delle autonomie locali investe non solo gli enti territoriali, ma anche gli « altri enti locali », secondo la previsione dell'articolo 118 della Costituzione, essi stessi capaci di concorrere ad una più ampia articolazione del consenso sociale.

Il discorso riguarda in particolare strutture pubbliche organizzative e partecipative di interessi — come le Camere di commercio — tradizionalmente presenti nel sistema amministrativo italiano, con il compito fondamentale di allargare la base di partecipazione delle forze produttive all'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica.

Gli enti camerali sono nati come espressione di autogoverno delle categorie economiche e, pur sottoposti ad un certo tipo di controllo governativo, non hanno mai lasciato vanificare questo carattere istituzionale anche se, in qualche periodo, tale fisionomia si sia alquanto sbiadita.

Nella concezione pluralistica della società moderna e in tempi di rivalutazione delle autonomie — come si è detto sopra — è logico che le Camere di commercio riassumano in pieno la natura che è la loro e delle analoghe strutture di altri Paesi, di espressione genuina delle forze produttive locali piuttosto che di organi burocratici, e dunque quella sensibilità e agilità operativa, che sole sono consone alle loro finalità.

Si tratta quindi, da parte del Parlamento, di dar vita ad una organica disciplina degli enti camerali per adeguarne la struttura e le responsabilità operative al nuovo assetto politico-costituzionale del nostro Paese e per corrispondere ad un impegno di riforma, mai realizzato, che lo stesso legislatore del 1944 prevedeva come indifferibile dopo il ripristino della libertà democratica e la ricostruzione dello Stato repubblicano.

Il testo presente tiene conto degli analoghi disegni di legge e delle valutazioni che l'ambiente degli operatori economico-sociali e i qualificati organismi dello Stato hanno da tempo segnalato all'attenzione della classe politica. Tiene inoltre conto delle esperienze maturate in altri Paesi a noi vicini per affinità e tradizioni.

I principi informatori cui si ispira il disegno di legge sono i seguenti:

1) riconoscimento alle Camere di commercio della natura di enti locali non territoriali a struttura rappresentativa degli interessi di quanti concorrono al processo produttivo a livello provinciale (articolo 1).

Così configurate, le Camere rientrano nella previsione dell'articolo 118 della Costituzione, che consente alle Regioni di esercitare normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole non solo agli enti territoriali, ma anche agli « altri enti locali ».

Le Camere, concepite come enti locali, rientrano anche nella previsione dell'artico-

lo 130 della Costituzione, che stabilisce che un apposito organo della Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In questo caso il legislatore costituzionale ha voluto affermare il principio che il controllo va inteso essenzialmente come servizio alle attività e alle comunità di portatori di interessi raccolti negli enti locali (articolo 26).

Per quanto attiene al controllo sugli organi camerali (scioglimento, violazione di obblighi), il disegno di legge ne demanda la competenza al Governo in analogia a quanto avviene per le Province e per i Comuni (articolo 28).

Il riconoscimento alle Camere della natura di enti locali ha riflessi anche nella materia relativa al personale; il testo prevede la soppressione del ruolo statale del segretario generale, che deve essere invece reclutato mediante concorso camerale (articolo 33); prevede inoltre la collocazione del personale camerale, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nell'ambito dei dipendenti degli enti locali, in un quadro generale che sia definito e controllato dalla Regione (articolo 31);

2) riconoscimento alle Camere di ampie funzioni proprie su un piano generale e di funzioni specifiche, nonchè di funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni.

Le Camere di commercio traggono dalla loro natura di organi di rappresentanza di interessi generali la loro legittimazione allo svolgimento delle funzioni di sostegno, di coordinamento e di promozione dell'economia provinciale (articolo 2).

Ma il ruolo principale che le Camere possono svolgere, in quanto centri di oggettivazione delle istanze del mondo imprenditoriale, è quello di porsi come le naturali interlocutrici della Regione, a mezzo di pareri obbligatori, per il programma economico provinciale, per il piano di coordinamento territoriale, nonchè per iniziative legislative delle Regioni che implichino direttive di politica economico-sociale e di assetto del territorio (articolo 2).

Per quanto attiene le attribuzioni specifiche, un particolare rilievo assume la tenuta del registro delle imprese, attualmente collocato presso i tribunali (articolo 4) e la tenuta di elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la soluzione di controversie deferibili a giudizio arbitrale in materia economica e commerciale (articolo 3);

3) democratizzazione della struttura amministrativa delle Camere attraverso la costituzione di un Consiglio, già previsto dal decreto del 1944, e la effettiva partecipazione delle forze economiche provinciali alla gestione degli enti (articolo 6).

Il disegno di legge prevede infatti l'elezione diretta dei componenti il Consiglio scelti tra i rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti, e degli organismi scientifici e di ricerca interessati ai problemi economici locali (articoli 7-8).

I membri della Giunta e gli organi di presidenza sono eletti dai Consigli camerali, nel proprio seno (articoli 13-15).

Tutti gli organi camerali assumono durata quinquennale, in modo da assicurare periodicamente una verifica diretta del grado di rappresentatività rispetto alle categorie che li esprimono (articoli 7-13-16);

4) istituzionalizzazione delle Unioni regionali, attualmente mere associazioni di fatto e dell'Unione nazionale, assciazione volontaria sia pure con personalità giuridica, come organi di collegamento e coordinamento, a livello regionale e nazionale, delle esigenze e delle istanze delle Camere di commercio e dell'economia provinciale.

Per quanto attiene in particolare l'Unione nazionale, il disegno di legge ad essa affida la gestione di un fondo nazionale al quale far confluire quote di entrate camerali delle Camere che hanno maggiori possibilità, da redistribuire a quelle Camere aventi sede nelle zone ad economia arretrata.

È prevista inoltre presso l'Unione nazionale la istituzione di una sezione delle Camere italiane all'estero, in modo da rendere effettivo il collegamento tra le Camere che operano in Italia e quelle che agiscono nei Paesi stranieri.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I NATURA E FUNZIONI

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura assumono la denominazine di Camere di commercio e dell'economia.

Sono enti locali istituzionali, non territoriali, a struttura rappresentativa ed hanno competenze sulla intera circoscrizione provinciale.

Hanno sede in ogni capoluogo di provincia, possono, previa autorizzazione del Consiglio regionale, istituire uffici distaccati nei comuni della provincia.

Art. 2.

Le Camere di commercio e dell'economia hanno il compito di promuovere, sostenere e coordinare le attività economiche.

Rappresentano in modo unitario l'economia delle rispettive province.

Esercitano attività propria, secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi, ed attività amministrativa delegata dallo Stato e dalle Regioni. Per l'esercizio dell'attività delegata, debbono essere posti a loro disposizione adeguati mezzi finanziari.

Esercitano, inoltre, funzioni consultive nei riguardi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali.

Per il programma economico provinciale, per il piano di coordinamento territoriale, nonchè per la normativa regionale in materia di politica economica e sociale e di assetto del territorio, la richiesta di parere è obbligatoria.

Art. 3.

Le Camere di commercio e dell'economia:

- a) provvedono, in coordinazione con le altre camere, alla raccolta sistematica, alla classificazione, all'elaborazione automatica e diffusione delle informazioni in materia economica, utili alle amministrazioni ed alle imprese;
- b) compiono, di iniziativa propria od a richiesta delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Istituto centrale di statistica, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale;
- c) provvedono alla formazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi;
- d) promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico e di miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia;
- e) provvedono alla ricognizione degli usi locali, accertandone l'esistenza ed il campo di applicabilità, ne redigono la raccolta ufficiale e, periodicamente, procedono alla loro revisione ed integrazione;
- f) pubblicano il bollettino dei protesti cambiari della provincia;
- g) amministrano le borse merci e valori, sostenendo le relative spese anche di vigilanza governativa e percependo le entrate;
- h) rilasciando i certificati di origine delle merci, i documenti di legittimazione per i viaggiatori di commercio, la documentazione prescritta dalle norme e convenzioni internazionali in materia di scambi e rapporti commerciali con l'estero:
- i) esercitano le attribuzioni di loro competenza in materia di fiere e mostre, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici, magazzini generali, supermercati e magazzini a prezzo unico, vendita a premi, liquidazioni, molini e panifici, brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità ed ornamentali, marchi di impresa;
- l) esercitano le funzioni di organo periferico dell'ISTAT;

- m) compilano elenchi di arbitri per la soluzione delle controversie commerciali ed economiche, determinando le norme regolatrici dei relativi procedimenti. A richiesta formano collegi arbitrali e ne regolano il funzionamento; possono costituire Camere arbitrali, rette ed amministrate da un Consiglio presieduto dal presidente della Camera di commercio e dell'economia. I membri della Camera arbitrale e del Consiglio sono scelti, fra persone di provata esperienza in campo giuridico e commerciale, dalla Giunta della Camera di commercio e dell'economia, alla quale spetta anche il compito di approvare lo statuto ed il regolamento dei servizi arbitrali, uniformandoli a quelli predisposti dalle altre Camere di commercio e dell'economia;
- n) richiedono alle pubbliche amministrazioni notizie e dati necessari all'esercizio dell'attività ad esse attribuita;
- o) possono costituirsi parte civile nei giudizi di frodi in commercio e per ogni altro reato concernente le attività economiche;
- p) curano la tenuta del registro delle imprese, nonchè degli albi, elenchi nominativi, ruoli degli esercenti attività economiche ed ausiliarie; ne rilasciano la relativa certificazione, provvedono alla autenticazione delle firme depositate;
- q) esercitano inoltre tutte le altre attribuzioni ad esse demandate dalle leggi e quelle ad esse delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio e dell'economia dovranno istituire, a proprie spese, l'ufficio del registro delle imprese. Tale ufficio provvederà all'impianto ed alla tenuta del registro delle imprese in conformità alle disposizioni degli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

L'ufficio è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale competente per territorio, ed è retto da un conservatore nominato dalla Giunta della

Camera fra i suoi funzionari, d'intesa con il giudice delegato.

All'ufficio è demandata anche la tenuta del registro delle ditte, secondo le disposizioni degli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Ant. 5.

È data facoltà alle Camere di commercio e dell'economia, previa autorizzazione della Regione, di istituire ed esercire aziende, gestioni o servizi speciali che concorrano allo sviluppo economico e sociale della provincia.

Alle aziende speciali, istituite a norma del comma precedente, può essere conferita personalità giuridica di diritto pubblico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per il conseguimento dei loro fini, le Camere di commercio e dell'economia possono partecipare ad enti, società, consorzi, aziende e gestioni che perseguano finalità di pubblico interesse, siano esse istituite dallo Stato, dalle Regioni, da enti pubblici o privati.

Gli impegni finanziari da assumere in tali partecipazioni non possono avere carattere illimitato.

CAPO II

ORGANI

Art. 6.

Sono organi delle Camere di commercio e dell'economia:

- il Consiglio;
- la Giunta:
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il Consiglio è composto dal presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a 30 e non superiore a 60. Dura in carica cinque anni.

La Regione, tenuto conto della consistenza demografica e delle caratteristiche socioeconomiche della provincia, determinerà, con proprio provvedimento, il numero dei consiglieri e la loro ripartizione in ragione di:

- a) due terzi per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi:
- b) un terzo per i lavoratori dipendenti ed i rappresentanti della pubblica istruzione, della ricerca, dei servizi pubblici e delle attività economiche di pubblico interesse.

Art. 8.

La elezione dei consiglieri camerali è effettuata sulla base della presentazione di liste di candidati in rappresentanza delle categorie di cui al precedente articolo, predisposte dalle rispettive associazioni sindacali che operano a livello regionale.

Art. 9.

Sono incompatibili con la carica di consigliere:

- a) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di provincia;
- b) i dipendenti delle Camere di commercio o delle istituzioni che esse amministrano od alle quali partecipano;
- c) le persone che hanno pendenze giudiziarie con la Camera.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in condizioni di incompatibilità, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 10.

Il Consiglio ha tutti i poteri per il raggiungimento dei fini della Camera di commercio e dell'economia; in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

- 1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;
- 2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi della Camera;
- 3) sulla istituzione e l'esercizio di aziende, gestioni e servizi speciali utili allo sviluppo economico e sociale della provincia;
- 4) sulla partecipazione della Camera ad enti, società, consorzi, aziende che perseguono finalità di pubblico interesse;
- 5) sull'istituzione di uffici distaccati nei comuni della provincia;
- 6) sulle vendite e sugli acquisti di immobili e sulle locazioni di durata superiore ai 9 anni;
- 7) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 8) sui programmi di attività e sulla promozione di iniziative;
- 9) sulla nomina e revoca degli organi amministrativi delle aziende speciali, servizi o gestioni eventualmente istituite dalla Camera;
- 10) sui pareri da esprimere, a richiesta di amministrazioni pubbliche, o di uno dei suoi componenti, su questioni di carattere generale attinenti alla materia di competenza della Camera di commercio:
- 11) sulle eventuali nomine o designazioni di rappresentanti della Camera di commercio in seno ad organi amministrativi di altri enti.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna:

a) in due sessioni ordinarie, una, nel mese di marzo, per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra, nel mese di ottobre, per

l'approvazione del bilancio di previsione e la determinazione del programma annuale;

b) in sessione straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri, o dal Collegio sindacale, o dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o dalla Giunta regionale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; è consentita la comunicazione telegrafica in caso di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei membri più uno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di assenza od impedimento, dal consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario, scelto dal Consiglio tra i funzionari della Camera, e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 13.

La Giunta è eletta, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i propri membri.

È presieduta dal presidente della Camera ed è costituita da un numero di compo-

nenti non inferiore ad otto e non superiore a quattordici.

Nella sua prima adunanza, nomina un vice presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta scade con lo scadere del Consiglio che l'ha eletta.

La Giunta, integrata dal segretario generale e da due rappresentanti dei dipendenti, costituisce il Consiglio di amministrazione del personale e delibera, con l'osservanza delle norme e modalità previste dal regolamento organico, sulle assunzioni, sulle dimissioni, sulle revoche, sullo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 14.

La Giunta:

- 1) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - 2) nomina le deputazioni di borsa;
- 3) nomina le eventuali commissioni per il rilevamento dei prezzi;
- 4) nomina le commissioni per l'accertamento e la revisione degli usi locali;
- 5) nomina i componenti le commissioni arbitrali e predispone gli elenchi di persone qualificate in grado di assumere l'ufficio di arbitri;
 - 6) nomina il segretario generale;
- 7) esercita gli atti necessari all'amministrazione camerale;
- 8) delibera sui ricorsi relativi alla iscrizione nel registro delle ditte e sulle materie di competenza della Camera, che non risultino di specifica competenza di altri organi;
- 9) autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali;
- 10) delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tal caso, le deliberazioni relative debbono essere comunicate a tutti i consiglieri e sottoposte al Consiglio, nella prima adunanza immediatamente successiva alla data della deliberazione.

Art. 15.

Il presidente della Camera di commercio e dell'economia è eletto dal Consiglio, a scrutinio segreto, tra i propri membri.

È richiesta la maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera di commercio e dell'economia; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta stabilendone i relativi ordini del giorno. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; dà le disposizioni per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esegue le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Art. 16.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri. Di essi, tre, iscritti nel prescritto albo professionale, sono eletti dal Consiglio camerale, uno dalla Giunta regionale ed uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Collegio dei revisori dei conti scade con lo scadere del Consiglio camerale.

Il Collegio ha le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407, 2408 del codice civile.

Valgono per i sindaci le disposizioni di che al precedente articolo 9 in materia di incompatibilità.

Art. 17.

Al presidente ed ai componenti della Giunta ed ai membri del Collegio dei revisori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per

l'adempimento del mandato, nei limiti stabiliti dal Consiglio.

Al presidente è altresì corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento annuo determinato dal Consiglio.

CAPO III GESTIONE FINANZIARIA

Art. 18.

Il finanziamento delle Camere di commercio e dell'economia è assicurato dallo Stato in base ad un'aliquota annuale unica di imposta, stabilita nei limiti previsti dalle leggi.

L'assemblea degli amministratori, riuniti presso l'Unione, determina la quota d'imposta da attribuire alle singole Camere di commercio, in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento dell'importo del finanziamento previsto al comma precedente, sulla scorta di criteri da determinarsi con il regolamento di esecuzione.

La stessa assemblea determina la quota da destinarsi all'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia per il funzionamento dei suoi uffici, al fondo di perequazione previsto al successivo articolo 23, nonchè la quota da destinarsi ad apposito fondo per l'acquisto di immobili per la sede della Camera di commercio e dell'economia, delle Unioni regionali, dell'Unione italiana, e per la sede di aziende speciali, enti od istituti, costituiti dalla Camera di commercio e dell'economia.

Art. 19.

Lo Stato e le Regioni possono assegnare alle Camere fondi liquidi, da destinare ad attività promozionali nei territori di rispettiva competenza.

Art. 20.

Costituiscono entrate delle singole Camere i diritti percepiti:

- a) per la quotazione dei titoli nei listini di borsa;
- b) per il rilascio di tessere di ingresso ai recinti e spazi riservati;
- c) per l'uso dei servizi posti a disposizione degli operatori e del pubblico;
 - d) per i certificati e per gli atti rilasciati;
- e) per la iscrizione nei registri, nei ruoli, negli albi, prescritti dalla legge.

Le tariffe relative ai suindicati diritti sono stabilite nella tabella allegato A, da aggiornarsi tempestivamente con deliberazione della Giunta camerale, approvata dal Ministero dell'industrio, del commercio e dell'artigianato.

CAPO IV UNIONI REGIONALI

Art. 21.

In ogni capoluogo di Regione è istituita, quale ente di diritto pubblico, l'Unione regionale delle Camere di commercio e dell'economia, con funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle attività delle singole Camere.

L'Unione regionale è costituita fra le Camere di commercio e dell'economia della Regione ed è regolata da uno statuto approvato dal presidente della Giunta regionale.

Al fabbisogno finanziario dell'Unione regionale si provvede mediante contributi annuali delle Camere associate, concordati fra le Camere stesse.

Gli eventuali Centri regionali di studi e ricerche economiche, costituiti in seno alle Unioni regionali, confluiscono con le loro quote patrimoniali e il loro personale nelle Unioni stesse.

CAPO V

UNIONE ITALIANA

Art. 22.

L'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura assume la denominazione di Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia.

Essa è ente di diritto pubblico ed è regolata dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, e successive modificazioni.

L'Unione associa tutte le Camere di commercio e dell'economia e le rappresenta in Italia ed all'estero: promuove riunioni, dibattiti, congressi e pubblicazioni per lo studio di problemi concernenti l'economia nazionale, svolge attività ed assume iniziative sui principali temi della politica economica e sociale, gestisce il fondo di perequazione di cui all'articolo seguente, coordina su base nazionale l'attività di automazione dei mezzi delle Camere, curandone il collegamento con le amministrazioni dello Stato; cura la partecipazione delle forze imprenditoriali e del lavoro autonomo ai processi di promozione e soluzione dei problemi economici e sociali; svolge attività promozionali e di assistenza degli scambi e della collaborazione economica in Italia ed all'estero; promuove attività di qualificazione professionale, anche in collaborazione con enti pubblici, organismi sindacali ed imprese private.

Art. 23.

È istituito, presso l'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia, un fondo di perequazione da destinare alle esigenze straordinarie delle Camere di commercio e dell'economia, per l'attuazione dei loro compiti istituzionali, ed alla erogazione di speciali contributi per la realizzazione

di iniziative concernenti lo sviluppo economico delle zone depresse.

Tale fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.

Col regolamento di esecuzione della presente legge si provvederà anche a disciplinare la composizione del Comitato di gestione del fondo ed il funzionamento del fondo stesso.

Art. 24.

Le Camere di commercio e dell'economia italiane all'estero, legalmente riconosciute, sono riunite in una speciale sezione presso l'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia.

Gli organi di tale sezione, il suo funzionamento e le attribuzioni saranno disciplinate da un regolamento predisposto dall'Unione italiana, soggetto all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del commercio con l'estero.

Per il funzionamento della sezione ed il sostegno di tali Camere di commercio e dell'economia sarà costituito un apposito fondo alimentato da un contributo annuo, iscritto nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero, e da un contributo pari all'1 per cento delle entrate delle Camere di commercio e dell'economia.

Il fondo sarà amministrato da un Comitato composto da rappresentanti delle Camere di commercio e dell'economia, da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ant. 25.

Alle necessità finanziarie dell'Unione italiana si provvede mediante:

a) i contributi delle Camere di commercio e dell'economia, costituiti da un'ali-

quota compresa fra l'1 per cento ed il 5 per cento, da prelevarsi sui diritti e tributi percepiti dalle singole Camere;

- b) i proventi della prestazione di servizi e della vendita di pubblicazioni ed altre attività:
- c) i lasciti, le donazioni ed i contributi volontari;
- d) i diritti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

CAPO VI

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

Art. 26.

Il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle Unioni regionali e delle Camere di commercio e dell'economia è esercitato dall'organo regionale di controllo integrato da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detto controllo si esercita: sul bilancio preventivo e relative variazioni, sul conto consuntivo, sull'alienazione di immobili, l'assunzione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali, la pianta organica del personale dell'Unione regionale e delle singole Camere.

Lo Stato e le Regioni, nel delegare funzioni amministrative alle Camere di commercio e dell'economia, determineranno anche le relative modalità di controllo.

Art. 27.

È di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) l'approvazione della aliquota di imposta locale sui redditi deliberata dalla assemblea degli amministratori camerali;
- b) la determinazione della quota di imposta da attribuirsi direttamente alle singole Camere, della quota da destinare all'Unio-

ne italiana e della quota da devolvere al fondo di perequazione;

- c) l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni, del conto consuntivo, dell'assunzione di mutui, dell'alienazione di beni immobili;
- d) l'approvazione del regolamento del personale e per il funzionamento dell'Unione;
- e) la vigilanza sul fondo di perequazione di cui all'articolo 23 della presente legge.

Art. 28.

In caso di impossibilità di funzionamento di una Camera di commercio e dell'economia, o nel caso che si verifichino gravi irregolarità, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone lo scioglimento degli organi camerali e nomina una commissione di tre membri, la quale assume ed esercita i poteri di tutti gli organi camerali per l'ordinaria amministrazione.

L'amministrazione camerale deve essere ricostituita entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

Art. 29.

Tutte le funzioni di controllo debbono essere espletate entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine gli atti diventano esecutivi.

Art. 30.

Gli acquisti di immobili, compresi quelli dei suoli edificatori, destinati alla sede delle Camere e delle Unioni regoniali ed italiane o di aziende speciali, enti od istituti ai quali provvedono tali enti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie.

CAPO VII IL PERSONALE

Art. 31.

Lo stato giuridico e il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle Camere di commercio e dell'economia è regolato dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e dal relativo regolamento di applicazione, da uniformarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge alla normativa del personale degli enti locali.

Tutte le norme relative ad attribuzioni ministeriali — ivi compresa la determinazione delle tabelle organiche del personale — vengono modificate e riferite alla competenza dell'ente regione.

Art. 32.

Il personale della carriera direttiva è reclutato, secondo le necessità di ciascuna Camera, attraverso una selezione locale, effettuata dal consiglio di amministrazione dell'ente mediante colloquio, cui sono ammessi i cittadini italiani muniti di diploma di laurea, ed il personale di concetto dell'ente, avente qualifica non inferiore a quella di primo segretario o primo ragioniere. Coloro i quali superano il colloquio sono ammessi a frequentare un corso annuale presso la scuola di sviluppo economico dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia, che si concluderà con un esame finale diretto ad accertare la preparazione professionale conseguita per l'immissione negli organici di ciascuna Camera.

Art. 33.

Il ruolo dei segretari generali, previsto dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, è soppresso.

Il segretario generale è nominato dalla Giunta a seguito di concorso fra il personale camerale della carriera direttiva avente i titoli idonei

Le norme ed i titoli per detto concorso sono stabiliti dal Consiglio camerale.

Art. 34.

Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerali, partecipa alle riunioni di consiglio, della giunta e del consiglio di amministrazione e dispone l'esecuzione dei provvedimnti adottati dagli stessi organi.

I segretari generali, attualmente in carica, possono optare per il passaggio nei ruoli camerali dove conseguono il trattamento economico e giuridico previsto dal regolamento per il personale camerale stesso, rimanendo nell'attuale sede di servizio.

I segretari generali, che non richiedono il passaggio nei ruoli camerali, sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà sottoporre al Presidente della Repubblica, per l'approvazione, il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 36.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'assemblea dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'economia e l'assemblea delle Unioni regionali dovranno adottare le deliberazioni necessarie ad uniformare i rispettivi statuti alle norme della legge medesima.

Art. 37.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Tabella A

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

1)	Certificato di iscrizione nel registro delle ditte o nel registro delle imprese od attestato in estratto desunto da detti registri	L.	1.500
2)	Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti, eccetera	»	3.000
3)	Elenchi di nominativi, iscritti nel registro delle ditte o nel registro delle imprese (per ogni nominativo)	: »	150
4)	Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce, anche su fatture o simili		1.500
5)	Vidimazione o autenticazione di firme	*	2.000
6)	Carta di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	1.500
7)	Certificato di usi già accertati o di prezzi desunti da listini camerali, sino a tre voci	»	3.000
8)	Certificato di usi o di prezzi da accertare espressamente, fino a tre voci	»	7.500
9)	Copia autentica di atti e documenti esistenti presso la Camera o di deliberazioni camerali (per ogni foglio intero di quattro pagine o frazione)		4.000
10)	Certificato di iscrizione o cancellazione nei vari ruoli camerali .	»	1.500
11)	Designazione di arbitri e periti	»	7.500
12)	Atti, certificati o dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	1.500
13)	Visura del registro delle ditte o delle imprese: per ogni ditta o impresa	»	750
14)	Duplicato di atto o certificato chiesto contemporaneamente all'originale		del diritto per l'ori-
15)	Diritto di urgenza per certificati da rilasciare in giornata	L.	500
16)	Diritto di urgenza speciale per certificato rilasciato subito	»	1.000
17)	Diritto di iscrizione nei ruoli o albi camerali	» »	7.500

TABELLA B

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

1)	Elenchi di nominativi di ditte o imprese (per ogni nominativo) .	L.	150
2)	Vidimazione di firme	»	2.000
3)	Copia autentica di atti e documenti esistenti presso l'Unione o di deliberazioni degli organi dell'Unione (per ogni foglio intero) .	»	4.000
4)	Documenti di garanzia per operatori con l'estero (oltre al rimborso delle spese effettive per stampati, assicurazioni, eccetera)	»	3.000
5)	Atti e dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	1.500
6)	Diritti di urgenza per atti da rilasciare in giornata	»	500
7)	Diritti di urgenza speciale per atti rilasciati subito	»	1.000
8)	Diritti di iscrizione in ruoli o elenchi speciali di operatori con l'estero	»	7.500